

## RELAZIONE TECNICA

### REVISIONE STRAORDINARIA E RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI GIUSSANO

(ART. 24 D. LGS. 19 agosto 2016 N. 175 e s.m.i. - D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100)

#### 1. PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione è redatta ai sensi degli obblighi previsti dall'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" entrato in vigore il 23 settembre 2016, così come modificato dal Decreto Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 "Decreto correttivo", che così recita:

#### **Art. 24 "Revisione straordinaria delle Partecipazioni"**

1. "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2, e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il **30 settembre 2017** ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15."
2. "Per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 613 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti."
3. "Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'art. 15, perchè verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo."
4. "L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1."

. . . omissis . . . .

Tale revisione straordinaria, pur costituendo ai sensi del comma 2 del citato art. 24, un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612 della legge 23/12/2014 n. 190, deve di fatto sostanziarsi in una nuova ricognizione delle partecipazioni societarie e in una nuova valutazione del loro mantenimento o meno, alla luce di un contesto di riferimento complessivo certamente mutato.

Si riportano, di seguito, i testi degli articoli di cui al citato D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ritenuti di particolare interesse per le finalità della presente Relazione, con particolare riferimento alla possibilità, da parte degli Enti locali, di mantenere partecipazioni in società:

## **Art. 2 “Definizioni”**

1. *“Ai fini del presente Decreto si intendono per:*

a) *“amministrazioni pubbliche”:* le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

b) *“controllo”:* la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

. . . omissis . . . .

g) *“partecipazione indiretta”:* la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

. . . omissis . . . .

## **Art. 4 “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”**

1. *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. *“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

. . . omissis . . . .

## **Art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”**

1. “Fermo quanto previsto dall’art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.

2. “I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all’articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.”

. . . omissis . . . .

## **Art. 26 “Altre disposizioni transitorie”**

12-quinquies. Ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’[articolo 20, comma 2, lettera d\)](#), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l’entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 20.

Il presente documento, che viene allegato quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Giussano alla data del 23 settembre 2016 provvede pertanto, per ciascuna delle partecipazioni interessate dal processo di ricognizione e revisione straordinaria, ad evidenziare, sulla base di presupposti giuridici, fattuali, gestionali ed economico-finanziari, la conformità delle stesse rispetto alle previsioni del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

## **2. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE (ART. 1, C. 611 E 612, LEGGE N. 190/2014)**

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 612 della legge n. 190/2014 in data 31 marzo 2015 (cfr. Decreto sindacale n. 7 del 31 marzo 2015 e deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 31/03/2015), fa seguito ad una prima ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Giussano già effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2011 (cfr. art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007).

Alla data del 31 marzo 2015, le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Giussano risultavano essere le seguenti:

## A) PARTECIPAZIONI DIRETTE

Società partecipata	Quota % Partecipazione	Capitale sociale (€)
1. A.E.B. "Ambiente Energia Brianza" S.p.A.	3,273%	84.192.200
2. Brianzacque S.r.l.	3,2534%	126.877.499
3. Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo Società Consortile a r.l. - IN LIQUIDAZIONE	11,11%	66.600

## B) PARTECIPAZIONI INDIRETTE

SOCIETA' INDIRETTE DI 1° LIVELLO tramite A.E.B. S.p.A.	
Società partecipata	Quota partecipazione di A.E.B. S.p.A.
Gelsia S.r.l.	77,008%
Gelsia Reti S.r.l.	62,535%
Sinit "Sinergie Italiane" S.r.l. in liquidazione	7,182%
ASML S.p.A.	0,964%
Brianzacque S.r.l.	2,598%

SOCIETA' INDIRETTE DI 2° LIVELLO tramite A.E.B./Gelsia S.r.l.	
Società partecipata	Quota partecipazione di Gelsia S.r.l.
Gelsia Ambiente S.r.l.	100% Gelsia S.r.l.

La valutazione per l'individuazione degli indirizzi generali ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni societarie come sopra detenute, non ha preso in considerazione la **Società Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo Soc. Cons. a r.l.**, in quanto già posta in liquidazione a decorrere dalla data dell'11 ottobre 2012 con atto Rep. 88428/Racc. n. 25447 del 17 settembre 2012 e peraltro già oggetto di recesso, disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 7 giugno 2012.

I possibili interventi di razionalizzazione hanno riguardato, pertanto, le partecipazioni direttamente detenute dal Comune di Giussano nelle società AEB S.p.A. e Brianzacque S.r.l. e sono stati individuati formalmente gli obiettivi gestionali in capo alle Società stesse da perseguire nel 2015, sinteticamente riepilogati nelle seguenti azioni:

1. riduzione generale dei costi di funzionamento, con particolare riferimento ai costi dei consigli di amministrazione e degli organi di controllo, ai costi del personale ed in generale ai costi totali di produzione ed ai costi generali di gestione;
2. mantenimento dei bilanci in utile d'esercizio, così da scongiurare l'intervento del Comune per il ripiano di eventuali perdite.

In data 29 marzo 2016 è stata approvata la relazione sui risultati conseguiti relativamente agli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate, sottoscritta dal Sindaco.

In tale documento, con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Giussano in AEB S.p.A. e Brianzacque S.r.l., è stato dato riscontro delle seguenti risultanze:

- a) le società partecipate svolgono funzioni ritenute fondamentali per le attività istituzionali di competenza del Comune di Giussano;
- b) non si rileva la presenza di società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) AEB S.p.A. e Brianzacque S.r.l. svolgono attività nettamente distinte;
- d) non si ritiene possibile aggregare le due società partecipate in considerazione della natura e della tipologia dei servizi svolti, nonché della porzione di territorio all'interno della quale viene espletata l'attività sociale;

e) si è ritenuto rispettato l'obiettivo di mantenimento dei bilanci in utile d'esercizio, così come dimostrato dai risultati economici riportati nei bilanci 2015 di AEB S.p.A. (+ 4.951.147) e di Brianzacque srl (+ 2.418.950).

Anche l'obiettivo di riduzione generale dei costi di funzionamento è stato rispettato avuto riguardo, in particolare, alla riduzione dei costi degli organi sociali riscontrata in entrambe le società. Con riferimento alla spesa del personale, si è preso atto della riduzione della struttura operativa di AEB S.p.A. rispetto al biennio precedente e della diminuzione del costo medio complessivo unitario. In merito a Brianzacque S.r.l., si sono riscontrati nell'esercizio 2015 aumenti dell'organico e del costo del personale rispetto al precedente biennio 2013/2014, a seguito dell'assorbimento di dipendenti provenienti dalle società incorporate (ALSI S.p.A. e Idra Patrimonio S.p.A.) per l'attuazione del processo di riorganizzazione del servizio idrico integrato. La stessa società ha previsto però riduzioni da attuare nel 2016, con particolare riferimento all'incidenza percentuale della spesa del personale sul totale dei costi di produzione.

A questo proposito, il Comune di Giussano con delibera di Consiglio n. 25 del 25 maggio 2016 ha approvato specifiche linee di indirizzo al fine di contenere i costi del personale di Brianzacque s.r.l., come di seguito elencato:

1) divieto generale di assunzioni fino all'approvazione del piano industriale, prevista per il 30.06.2016;

2) contenimento della dinamica contributiva con particolare riferimento alla contrattazione di secondo livello (premio di produzione, ticket ecc.), alla contrattazione individuale ed alle ore di lavoro straordinario;

3) predisposizione di piano industriale volto, fra l'altro, ad individuare misure di efficientamento delle risorse aziendali e specifici limiti in merito all'assunzione di dirigenti e quadri aziendali;

4) incentivazione all'esodo del personale che abbia già maturato i requisiti per il pensionamento.

### **3. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI GIUSSANO ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016 (ART. 24 D. LGS. N. 175/2016 E S.M.I.)**

#### **A) PARTECIPAZIONI DIRETTE**

<b>Società partecipata</b>	<b>Quota % Partecipazione</b>	<b>Capitale sociale (€)</b>	<b>n. azioni</b>
<b>1. A.E.B. "Ambiente Energia Brianza" S.p.A. - Seregno (Via Palestro, 33)</b>	3,273%	84.192.200	27.555
<b>2. Brianzacque S.r.l. - Monza (Via E. Fermi, 105)</b>	3,3634% (*)	126.877.499	-
<b>3. Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo Società Consortile a r.l. - in liquidazione</b>	11,11%	66.600	(**)

(\*) quota variata rispetto alla ricognizione del 31/03/2015 a seguito dell'operazione di retrocessione delle quote di partecipazione da parte di AEB S.p.A. e della controllata Gelsia S.r.l. giusta deliberazione consiliare n. 80/2014; l'atto notarile è stato perfezionato in data 23/12/2015.

(\*\*) In data 9 maggio 2016 è stata convocata l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 30 aprile 2016. Il processo di dismissione della partecipazione in Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo Soc. cons. a r.l. si è concluso con la cancellazione della stessa dal registro Imprese con decorrenza 30 novembre 2016.

## B) PARTECIPAZIONI INDIRETTE

SOCIETA' INDIRETTE DI 1° LIVELLO tramite A.E.B. S.p.A.	
Società partecipata	Quota partecipazione di A.E.B. S.p.A.
Gelsia S.r.l.	77,111%
Reti Più S.r.l. (già Gelsia Reti S.r.l.)	58,862%
Sinit "Sinergie Italiane" S.r.l. in liquidazione	7,182%
ASML S.p.A. in liquidazione (da giugno 2015)	0,964%
SOCIETA' INDIRETTE DI 2° LIVELLO tramite A.E.B./Gelsia S.r.l.	
Società partecipata	Quota partecipazione di Gelsia S.r.l.
Gelsia Ambiente S.r.l.	100% Gelsia S.r.l.

### 4. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI GIUSSANO OGGETTO DELLA REVISIONE STRAORDINARIA

L'articolo 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. stabilisce espressamente che la ricognizione straordinaria abbia per oggetto le partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente dal Comune alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del T.U.S.P.

L'adempimento previsto dall'art. 24, oggetto della deliberazione di cui il presente documento è allegato, costituisce attività connessa alla prima applicazione delle disposizioni del citato testo Unico.

Alla luce di quanto definito all'art. 2, comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., ai fini degli adempimenti del Decreto in questione, per "*partecipazione indiretta*" si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione pubblica.

Si evidenzia che tutte le partecipazioni indirette detenute da questo Ente, elencate nel Prospetto B) del precedente paragrafo, non rientrano nelle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016, poiché il Comune di Giussano, con una quota pari al 3,273%, non partecipa in qualità di "*socio di controllo*" della predetta società A.E.B. S.p.A.

Pertanto, verranno prese in considerazione al fine degli adempimenti prescritti dal T.U.S.P. le seguenti partecipazioni societarie detenute in via diretta dal Comune di Giussano:

1. **Ambiente Energia Brianza (A.E.B.) S.p.A.** partecipata diretta (3,273% al 23/09/2016)
2. **Brianzacque S.r.l.** partecipata diretta (3,3634% al 23/09/2016)

In relazione alle predette *partecipazioni dirette*, si riportano nel prospetto di riepilogo **allegato 1**. alla presente Relazione, i dati e le informazioni finalizzati alla verifica dei requisiti per il legittimo mantenimento delle società stesse, con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ed in particolare:

- a) verifica della riconducibilità delle stesse alle categorie di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;
- b) soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;
- c) non ricomprensione di dette società in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.

Giussano, 29 agosto 2017

Il Dirigente del Settore  
Economico finanziario e Servizi alla persona  
(Dott. Marco Raffaele Casati)